



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI**
(di cui ai commi 102 - 110, art. 1, Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 28/07/2026



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 5 - Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 8 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 9 - Rinuncia al contenzioso pendente.....	6
Articolo 10 - Entrata in vigore.....	6
 PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI E OMESSI/CARENTI VERSAMENTI	 7
Articolo 11 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 13 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	7
Articolo 14 - Effetti della definizione agevolata	8
Articolo 15 - Entrata in vigore.....	8



PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La definizione agevolata si applica anche ai crediti già affidati al Concessionario della riscossione AREA S.r.l. società unipersonale (di seguito "*Concessionario*") , per le entrate non corrisposte spontaneamente;
3. Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), relativi alle entrate comunali, anche tributarie, i quali rientrano all'interno della definizione agevolata "*Rottamazione quinquies*", ai sensi dell'art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 ed articolo 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2023), anche se già scaricati, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
6. Il Comune, per le entrate gestite direttamente, ed il Concessionario della riscossione, per le entrate non corrisposte spontaneamente ad esso affidate, su istanza del debitore da presentarsi



entro il 31.10.2026, comunicano, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, per le entrate gestite direttamente, ed al Concessionario della riscossione, per le entrate non corrisposte spontaneamente ad esso affidate, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 (trenta) giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune ed il Concessionario della riscossione mettono a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 (quindici) giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Per i crediti gestiti dal Concessionario, l'adesione può essere manifestata direttamente in via telematica; in tal caso, la selezione della pendenza ed il contestuale pagamento nei termini previsti implicano, ad ogni effetto, adesione alla procedura definitoria proposta.
3. Il Comune ed il Concessionario, rispettivamente per le entrate di competenza, entro 30 (trenta) giorni notificano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione non è dovuta in caso di adesione telematica semplificata presso il Concessionario, qualora il portale consenta il calcolo immediato ed il pagamento diretto del dovuto.
4. Qualora sia stata presentata istanza di definizione agevolata per crediti restituiti al Comune, ma sui quali risultano ancora iscritte misure cautelari adottate dal Concessionario, ivi compreso il fermo amministrativo, la gestione della pratica è riassegnata a quest'ultimo su esplicita richiesta del Comune per l'adozione di ogni provvedimento conseguente, inclusi quelli necessari alla sospensione o cancellazione delle misure cautelari stesse, a seguito del perfezionamento della definizione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune ed il Concessionario della riscossione, per le entrate di rispettiva competenza, indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale. Nel caso di adesione telematica semplificata presso il Concessionario, il termine per la notifica del diniego è fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data del versamento in unica soluzione ovvero della prima rata

Articolo 4 - Modalità di versamento e rateizzazione

1. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) versamento unico: entro il 31.01.2027;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 (trentasei) rate, con prima scadenza al 31.01.2027 e delle successive rate alla fine del mese del mese successivo alla scadenza della rata precedente;



2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano le seguenti condizioni:

- a) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 250,00;
- b) la rate minima non deve essere inferiore a € 50,00;

Articolo 5 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto e le misure cautelari già adottate dal Concessionario, incluso il fermo amministrativo, si intendono automaticamente ripristinate per il recupero del residuo dovuto.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune ed il Concessionario della riscossione, rispettivamente per le entrate di competenza e relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,



non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune e/o del Concessionario della riscossione, rispettivamente per le entrate di competenza, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune o dal Concessionario della riscossione, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune o dal Concessionario della riscossione medesimi, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore o del Concessionario della riscossione, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI E OMESSI/CARENTI VERSAMENTI

Articolo 11 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e degli omessi o carenti versamenti alla data del 31 dicembre 2025 relativi alla TARI - Tassa sui Rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e degli omessi o carenti versamenti alla data del 31 dicembre 2025 relativi all'IMU - Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - c) degli omessi o carenti versamenti del Canone Servizio Idrico alla data del 31 dicembre 2024, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - a) l'omesso o carente versamento dei tributi IMU e TARI dovuti per le annualità dal 2021 al 2025;
 - b) l'omesso o carente versamento del Canone Servizio Idrico dovuto per le annualità dal 2022 al 2024;
 - c) l'omessa o infedele dichiarazione relativa ai tributi IMU e TARI per gli anni dal 2021 al 2025.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo e di canone servizio idrico, con esclusioni di sanzioni ed interessi. Tale esclusione si applica anche alla sanzione amministrativa pecuniaria connessa alla tardiva presentazione della dichiarazione prescritta per l'accesso alle aliquote comunali agevolate. La regolarizzazione è subordinata, entro i termini di cui al successivo articolo, al versamento del tributo, ove dovuto, e alla contestuale presentazione della dichiarazione precedentemente omessa o infedele, la quale produce i propri effetti sin dall'annualità di riferimento.

Articolo 13 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 12, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 31.10.2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica



altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, applicando le stesse modalità di pagamento e rateizzazione stabilite dall'articolo 4 , Parte I, del presente regolamento.
3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 14 - Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.
2. La presentazione della dichiarazione omessa o rettificativa integra e sana l'adempimento dichiarativo ad ogni effetto di legge, ma non è comunque valida ed efficace in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata per omesso o insufficiente versamento del tributo eventualmente dovuto.
3. Il Comune conserva il potere di controllo sostanziale. Infatti, qualora l'attività di verifica rilevi debiti ulteriori rispetto a quelli dichiarati nell'istanza, la definizione decade limitatamente alla quota eccedente non dichiarata.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.